

Accordo Operativo

Tra

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE Agenzia, con sede in Roma, Via Liszt, n.21, nella persona del Direttore dell'Ufficio di Coordinamento Marketing, Antonino Laspina, domiciliato per la carica presso la suindicata sede e delegato alla firma dal legale rappresentante p.t., Direttore Generale Piergiorgio Borgogelli, giusta Determinazione 100/16 del 3/11/2016

Camera di Commercio di Ravenna, con sede legale in Viale Farini, 14, 48121, Ravenna, nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, domiciliata per la carica presso la suindicata sede

Azienda speciale S.I.D.I. Eurosportello, con sede legale in Viale Farini, 14, 48121, Ravenna, nella persona del proprio Direttore Dott. Giovanni Casadei Monti, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

di seguito denominate, singolarmente e/o congiuntamente, anche "Parte" e/o "Parti"

premesse che

- il Dlg.n.219/16, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delega di cui all'art.10 della L.124/2015, ridefinisce le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. Tra le funzioni vi è quella di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori sui mercati internazionali, da svolgere anche in collaborazione con l'ICE

Agenzia e l'esclusione, dai compiti delle camere di commercio, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;

- in data 7 settembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere - Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa con cui le parti si impegnano ad avviare, per quanto di rispettiva competenza, un'azione di raccordo che consenta la collaborazione strutturata tra le attività del sistema pubblico nazionale per la promozione dei rapporti economico-commerciali con l'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ed il sistema camerale;

- conseguentemente al Protocollo d'Intesa del 7 Settembre sopra menzionato è stata conclusa una intesa per la collaborazione sulle Attività di Servizio tra ICE ed Unioncamere;

- l'ICE-Agenzia, costituita con DL n.98/2011 art.14, cc17/27 come sostituito dall'art.22, c.6 del DL 201/2011 convertito dalla L 214/11, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- l'ICE Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie di servizio e supporto alle imprese, ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali;

- l'ICE Agenzia ha la competenza di attuare i Piani pubblici promozionali a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nazionali, nonché di fornire loro assistenza, accompagnandole nel processo di internazionalizzazione;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate “camere di commercio”, ai sensi della L.580/93 così come riformata dal Dlg.n. 219/16, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- la CCIAA di Ravenna, componente del sistema camerale, nel rispetto delle citate previsioni normative, favorisce e sostiene i processi di internazionalizzazione delle PMI, ivi incluse le micro imprese, attraverso azioni di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza finalizzate alla preparazione ai mercati esteri;
- l'Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello, di cui si avvale la CCIAA di Ravenna quale soggetto attuatore delle azioni di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI operanti sul territorio;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità

Obiettivo dell'accordo è quello di definire, nell'ambito delle rispettive competenze, forme di collaborazione tra le Parti per preparare ai mercati internazionali le PMI.

Le Parti si propongono, quindi, di sviluppare le forme di collaborazione individuate e di dare loro attuazione tramite un programma annuale di iniziative.

Art. 2 – Forme di collaborazione

A tale scopo le Parti opereranno congiuntamente per:

1. consolidare la programmazione camerale delle iniziative di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI con la collaborazione dell'ICE Agenzia;
2. ampliare il bacino di aziende interessate ad operare sui mercati esteri tramite la partecipazione alle iniziative promozionali declinate nei Piani promozionali pubblici gestiti dall'ICE Agenzia;
3. sviluppare un portafoglio di offerta servizi dell'ICE Agenzia sui mercati esteri per le aziende interessate a partecipare alle iniziative nell'ambito dei programmi camerali;
4. condividere un flusso informativo costante tra le Parti tramite lo scambio di link ai rispettivi siti Internet.

Art. 3 – Piano operativo

Le Parti coopereranno sulla base di un programma annuale condiviso di iniziative, definito "Piano operativo", a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI. Per la CCIAA di Ravenna il soggetto attuatore del "Piano operativo" sarà l'Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello. Il "Piano operativo" verrà proposto dall'Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello e quindi verificato da ICE Agenzia, tramite gli Uffici della propria struttura, in termini di fattibilità settore/prodotto/mercato e calendarizzazione delle iniziative da realizzare e costituirà parte integrante del presente accordo.

L'Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello (da ora in poi denominata Azienda Speciale) e ICE Agenzia si impegnano a procedere secondo una metodologia condivisa, alla realizzazione del "Piano operativo" nell'ambito delle proprie competenze:

L'Azienda Speciale

1. segnala all' ICE Agenzia le iniziative declinate nel "Piano operativo";
2. collabora con l'ICE Agenzia alla realizzazione delle iniziative del "Piano operativo" e si impegna a corrisponderle quanto da questa fatturato, a fronte delle iniziative preventivate svolte, secondo le modalità indicate all'art.4;
3. raccoglie ed inoltra ad ICE Agenzia, le richieste di servizi provenienti dalle aziende partecipanti alle iniziative del "Piano operativo".

ICE Agenzia

4. provvede, tramite gli Uffici della propria struttura, a realizzare le iniziative raccolte nel "Piano Operativo", in collaborazione con l'Azienda Speciale, alle condizioni economico-finanziarie preventivate, a cui verranno applicate le tariffe agevolate, come precisato al successivo art.4;
5. svolge attività di informazione, formazione, consulenza attraverso la fornitura di servizi o pacchetti di servizi alle imprese partecipanti alle iniziative del "Piano operativo", su specifica diretta richiesta o tramite l'Azienda Speciale. La fornitura del servizio al richiedente, salvo per quanto reso in forma gratuita sulla base del catalogo servizi dell'ICE Agenzia, sarà a tariffe agevolate, come precisato al successivo art.4.

ICE-Agenzia, e l'Azienda Speciale svolgeranno periodicamente una funzione di monitoraggio e valutazione delle iniziative svolte, nonché di verifica dei risultati e di identificazione degli eventuali correttivi. Tale attività sarà affidata ad un gruppo di lavoro, nominato successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, che verificherà lo stato di avanzamento e le eventuali criticità delle iniziative programmate, riunendosi con frequenza almeno trimestrale.

Art. 4 – Offerta servizi ICE Agenzia

A fronte della realizzazione delle iniziative del “Piano operativo” e della fornitura di servizi all’Azienda Speciale per conto delle aziende partecipanti, l’ICE Agenzia fatturerà alla stessa Azienda Speciale gli importi preventivati, tenuto conto dei servizi previsti dal catalogo ICE e delle relative tariffe, con le seguenti modalità:

1. all’Azienda Speciale verrà riconosciuto con il primo “Piano operativo” annuale, uno sconto fisso del 15% sui corrispettivi spettanti all’ ICE Agenzia a fronte di servizi resi (esclusi costi esterni). Nel tempo di durata del “Piano operativo”, l’Azienda Speciale si impegna a segnalare all’ ICE Agenzia, un numero di iniziative da includere nel Piano stesso, pari ad almeno 3. Tale quantitativo di iniziative concorrerà al raggiungimento della “soglia obiettivo” di iniziative per l’intero sistema camerale fissata - in base all’intesa tra ICE e Unioncamere - nel numero di 100. Il valore numerico raggiunto dalla “soglia obiettivo” determinerà la percentuale di sconto applicabile ai servizi richiesti nel successivo Piano operativo annuale;
2. nel successivo Piano operativo annuale la premialità iniziale si accrescerà, rimarrà invariata o si ridurrà in funzione del raggiungimento o meno della “soglia obiettivo” suindicata, in base al seguente schema: 20% di sconto nel caso in cui le segnalazioni siano state uguali o superiori al valore numerico della soglia obiettivo; 15% di sconto nel caso in cui le segnalazioni siano comprese tra il 75% ed il 99% della soglia obiettivo; 10% di sconto nel caso in cui le segnalazioni siano inferiori al 75% della soglia obiettivo;
3. nel caso in cui una o più delle iniziative previste nel “Piano operativo” venissero annullate per motivi riconosciuti validi da ambedue le Parti, il valore numerico della “soglia obiettivo” verrà ridotto proporzionalmente;

4. con il rinnovarsi del Piano operativo annuale, l'Azienda Speciale si impegna a segnalare all'ICE Agenzia la nuova "soglia obiettivo" di iniziative programmate.

La percentuale di sconto non è cumulabile con altre forme di sconto e si applica, a partire dalla data di perfezionamento del seguente accordo, esclusivamente ai corrispettivi per i servizi erogati da ICE Agenzia, esclusi i costi di partecipazione ad iniziative dei piani promozionali pubblici ed i costi vivi sostenuti per la realizzazione del servizio stesso (ad esempio noleggio spazi, interpretariato, etc.), conformemente a quanto previsto dai regolamenti dell'ICE Agenzia.

L'ICE Agenzia si riserva, in caso di revisione della politica dei servizi, la facoltà di modificare le condizioni, anche economiche, di erogazione dei servizi impegnandosi a fornire tempestiva comunicazione all'Azienda Speciale. Le modifiche si intendono accettate nel caso in cui la controparte non abbia manifestato la volontà di recedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (v. art.7).

Resta inteso che i servizi richiesti per conto delle aziende dovranno rispondere alle finalità di assistenza e supporto alle imprese per agevolare e sviluppare la loro presenza sui mercati esteri e non potranno essere rifatturati alle aziende stesse se non in quanto parte di un percorso di accompagnamento all'internazionalizzazione attraverso azioni di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza finalizzate alla preparazione ai mercati esteri. Resta, inoltre, inteso che la misura dell'eventuale maggiorazione non deve tradire la mission istituzionale dell'ICE Agenzia.

Art. 5 – Altre forme di collaborazione

ICE Agenzia e Azienda Speciale si rendono, altresì, disponibili a sviluppare ulteriori forme di collaborazione funzionali al raggiungimento dei reciproci obiettivi in tema di internazionalizzazione.

La realizzazione di tutte le eventuali attività ed i relativi costi, saranno oggetto di separate intese tra ICE Agenzia e CCIAA di Ravenna, che si avvarrà dell'Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello quale soggetto attuatore.

Art.6 – Riferimenti delle Parti

Per ogni comunicazione relativa al presente Accordo, le Parti faranno riferimento ai seguenti recapiti:

per ICE Agenzia Dr. Antonino Laspina (coord.marketing@ice.it)

per CCIAA di Ravenna: Dott.ssa Barbara Naldini (barbara.naldini@ra.camcom.it)

per l'Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello: Dr. Giovanni Casadei Monti (giovanni.monti@ra.camcom.it)

Art. 7 – Durata dell'accordo e eventuale recesso

Il presente Accordo ha la durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione. Entro tre mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, ai fini di un eventuale rinnovo e dell'applicazione della premialità secondo le modalità indicate all'art.4.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, tre mesi prima della scadenza, senza alcun onere tra le Parti e senza che ciò pregiudichi le iniziative in corso di realizzazione (art.3).

Art. 8 - Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione del presente Accordo ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.

Art. 9 – Adempimenti in materia di riservatezza

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso delle altre Parti o per obbligo di legge.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a rispettare la normativa ed i regolamenti applicabili in materia di trattamento e sicurezza dei dati da essa trattati in esecuzione del presente Accordo, nei limiti in cui questi risultino applicabili. In caso di elaborazione ed utilizzo di dati personali e/o sensibili per l'esecuzione del presente Accordo, il significato dei termini "dati personali", "dati sensibili" e "trattamento" è quello previsto dal D. Lgs.196/2003 "Codice della Privacy" cui le Parti fanno espresso rinvio. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali comunicatigli dall'altra Parte, nell'esecuzione del presente Accordo, applicando le misure minime di sicurezza previste dagli art. 31 e ss. D. Lgs.196/2003.

Art. 10 - Gestione del contenzioso

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo e di quanto ne consegue, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta, si procederà per via giudiziale, eleggendo come Foro di competenza quello di Roma.

Roma lì,

Per ICE Agenzia

Il Direttore dell'Ufficio di Coordinamento Marketing

Antonino Laspina

Per CCIAA di Ravenna

Il Segretario Generale

Maria Cristina Venturelli

Per l'Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello

Il Direttore

Giovanni Casadei Monti